

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella **causa civile** iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all'udienza del 19.6.2014.

promossa da:

, rappresentato e difeso dall'avv.

ricorrente

CONTRO

Provincia di Lecce, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.

resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 5.5.2014, l'acceptato proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione il All 1273-2014, riferito ad accertamento del 3.3.2014, notificato il 8.4.2014, con il quale veniva accertata la violazione dell'art. 142, comma 8, C.d.S.

Il ricorrente, pertanto, rassegnava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via principale - previa immediata sospensione – accogliere il ricorso per le ragioni di cui alla narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti giuridici o, comunque, annullare il provvedimento in epigrafe indicato. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Il Giudice di pace, verificata la tempestività del ricorso, fissava l'udienza di comparizione delle parti; ordinava all'autorità amministrativa che aveva emesso il provvedimento impugnato di depositare nella cancelleria dell'odierno giudicante, almeno dieci giorni prima dell'udienza, gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione od alla notifica della violazione.

L'autorità amministrativa si costituiva depositando memoria e documenti attestanti l'accertamento e la notifica dell'infrazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto poiché non è provato che la Provincia di Lecce abbia apposto la segnaletica stadale in osservanza di quanto stabilito dall'art.4 del D.L.121/2002.

L'autorità amministrativa resistente, che nel presente giudizio ha l'onere di provare la fondatezza delle proprie asserzioni, non ha fornito adeguata prova di aver apposto, lungo il tratto di strada sul quale è stata accertata l'infrazione l'idonea segnaletica, ad informazione degli utenti della strada.

REGIME FISCALE PROC.

- □ Non esente
- ☐ Esente ex art. 46 L.

374/91

Esente ex art. 23 L. 689/81

REGIME FISCALE SENT.

- □ Non esente
- ☐ Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

N. 2267 / Sent.

N325.3./...R.G.

N. 1057 Cron.

N.....R.Rep.

OGGETTO

O.S.A.

Al Comments

Le cer, 26/6/14

poter effettuare la contestazione non immediata in forza di apposita ordinanza prefettizia ai sensi dell'art.4 D.L. 21/2002 (cfr. Cass. 12833/2007).

Ed ancora, l'attuale formulazione dell'art. 142 cod. str. (modif. dal D.L. 117 del 3 agosto 2007, conv. dalla legge n. 160/2007) prevede che le postazioni di controllo debbano essere segnalate e ben visibili. Anche la circolare 3 agosto 2007 del ministero dell'Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l'apparecchio di rilevamento della velocità era collocato. Il D.M 15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell'8 ottobre 2007 ribadivano l'esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. Nel caso di specie l'autorità-resistente non ha provato di aver osservato la normativa indicata, pr avendone l'onere in quanto attore sostanziale ai fini della valutazione della correttezza del proprio operato.

Da ultimo si osserva che il Comune di Otranto con nota del 29.4.2014, prot. 4210, ha rilevato che l'impianto autovelox utilizzato per la rilevazione dell'infrazione risulta essere stato apposto in assenza di autorizzazione al comune medesimo, motivo per cui la Provincia di Lecce, in via cautelare, ha sospeso il funzionamento dell'impianto medesimo.

Va da sé, quindi, che la sanzione amministrativa opposta va accolta anche perché risulta illegittima l'installazione della postazione di rilevazione dell'infrazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo. P.Q:M.

udite le conclusioni delle parti;

visto l'art. 7, D. L.vo 150/2011

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro il Provincia di Lecce, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla in verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Provinciale di Lecce, con ogni conseguenza di legge;

condanna la Provincia di Lecce al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che liquida complessivamente in €.187,00 di cui €.37,00 per spese borsuali ed €.150,00 per competenze oltre agli accessori di legge.

Lecce, 19.6.2014

IL GIUDICE DI PACE LAND. GINESOPO BAPARELLA

Depositato in cancelleria

ecce 19 GIU 2014

L'Assistente Giudiziario Gioria Pisanò



PROVINCIA DI LECCE

27 GIU. 2014

REPUBBLICA ITALIANA POSTA IN ARRIVO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di LECCE - Avv. Luigi Piro - ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile in Iº grado iscritta al numero 3.370/14 del ruolo generale, avente quale oggetto "OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA", decisa all'udienza del 18/giugno/2014 e promossa da:

را. د nato a Poggiardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. I che lo rappresentano e difendono in virtù di procura ad litem stesa a margine dell'atto introduttivo:

- RICORRENTE -

CONTRO/

PROVINCIA DI LECCE in persona del Presidente suo legale rappresentante protempore, domiciliato per la carica in Lecce alla via Umberto I nº 13 presso l'avvocatura provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Amato dell'anzidetto ufficio, in virtù di mandato steso in calce al ricorso notificato;

- RESISTENTE -

Sulle precisate conclusioni delle parti come in atti, all'odierna udienza la causa veniva decisa mediante il deposito di sentenza contestualmente resa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omesso ex art. 132 co 4) per come novellato ex lege 69/2009.

RAGIONI DELLA DECISIONE -

Parte ricorrente impugna il processo verbale di accertamento della violazione elevati dall' ente resistente nº AF 938/2014 con cui si contestava la violazione dell'art. 142 co 8 del C.d.S., che sarebbe stato commesso in data 02.03.2014 con l'auto tg. DW284HX e ne chiede l'accoglimento per gli esplicitati motivi.

Ed allora, l'apparecchiatura con la quale la polizia provinciale di Lecce ha proceduto all'accertamento sulla gelocità del contravvenzionato pare in regola con i controlli e le certificazioni richieste ex lege.

Inoltre, argomento determinante, ai fini dirimenti della presente fattispecie, è costituito dalla riscontrata osservanza di tutte le prescritte regole.

Infatti è stata prodotta la prova fotografica del rilievo effettuato

E' pacifico che la contestazione immediata, può legittimamente non essere effettuata ai sensi dell'art. 4 co 2 del D.L. 121.2002 in ogni caso in cui l'accertamento venga effettuato, come nel caso di specie, su un tratto di strada individuato dal Prefetto poiché ritenuto pericoloso.

REGIME FISCALE PROC.

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

REGIME FISCALE SENT.

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

N. 2253 /14 Sent.

N. 3.37014 R.Gen N. 10528/12. Cron. R. Rep.

OGGETTO

Opposizione a sanzione amministrativa.

Al Commodato
blille Blive

Nounde

(ecer, 26/06/14



E' ovvio che di ciò è l'amministrazione che deve gravarsi sotto il profilo probatorio e nella specie non può che darsi atto che abbia sicuramente adempiuto con la produzione degli atti amministrativi attestanti tale situazione.

Tuttavia, malgrado il rispetto delle regole sulla contestazione immediata (recte. deroga di essa), malgrado la fidefacienza dell'accertamento operato dal verbalizzante con l'ausilio dell'apparecchiatura, la spernibilità ed irrilevanza della velocità, porta questo giudice ad escludere che la violazione possegga tale rango e,pertanto, il comportamento dell'automobilista debba essere stigmatizzato con la sanzione pecuniaria.

Infatti, se si tiene conto che la velocità riscontrata è stata di 69 kmh anziché 50 kmh da cui detrarre la tolleranza del 5%, l'eccesso, rispetto alla velocità consentita, sarebbe di soli 14 kmh, che risulta irrisoria per i seguenti motivi:

- a) perché la precisione millimetrica dell'apparecchiatura è tutta da riscontare proprio alla luce della tolleranza del 5% che nasconde dubbi sull' accuratezza, precisione ed esattezza dell'accertamento;
- b) perché, pur in presenza di una giustificazione valida sull'omessa contestazione immediata, l' irrilevanza della violazione meriterebbe chiarimenti da parte dell'automobilista, che sono ottenibili solo con l'effettività della contestazione;

In sostanza e sempre tenendo presente che nella specie si discute di velocità di poco superiore al consentito, la presenza di un ostacolo improvviso, l'attivazione di una manovra di emergenza, l'accelerazione impressa per il rientro in sicurezza da un sorpasso, potrebbero emergere solo mediante la contestazione immediata effettiva e non di quella virtuale. Inoltre non può sfuggire che è pressoché impossibile tenere una velocità stabilmente salda sui kmh consentiti non potendosi pretendere che la pressione del piede sull'acceleratore non risenta di marginali differenze e che lo sguardo del conducente non si stacchi dal tachimetro.

Alla luce di quanto sopra la domanda dev'essere accolta ed, in ordine alle spese, sussistono giuste ragioni per provvedere alla totale compensazione di esse sia a causa della scarsa entità del valore della controversia, sia perché il fatto che ha dato luogo alla contestazione annullata per motivi formali e/o di merito enunciati in motivazione, in ogni caso è da ritenersi virtualmente posto in essere dalla parte.

-P.Q.M. -

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta de MIRKO contro/ PROVINCIA DI LECCE così provvede: accoglie il ricorso e, per l' effetto, annulla il verbale n° AF 938/2014 della Polizia Provinciale di Lecce con ogni conseguenza di legge.

Così deciso in Lecce oggi 18/giugno/2014

Copia conforme all'originale